

# Le irregolarità fiscali non definitive escludono le imprese dalle gare

## SBLOCCA CANTIERI

Le amministrazioni avranno più poteri nel tagliare fuori gli operatori dagli appalti

Novità su input Ue: basta una violazione contributiva o tributaria oltre 5mila euro

Giuseppe Latour

Un'irregolarità fiscale o contributiva non accertata in maniera definitiva, di importo anche relativamente piccolo (sopra i 5mila euro), legittima l'amministrazione a escludere un'impresa da una procedura di appalto. Scorrendo le decine di modifiche appena portate al nostro sistema di contratti pubblici dal decreto Sbocca cantieri (Dl 32/2019), è questa la novità (peraltro, già in vigore dal 19 aprile) che rischia di avere un impatto maggiore sulla vita delle imprese. Aumentando di molto il grado di incertezza del sistema.

L'impresa, secondo la nuova previsione del decreto, potrà essere esclusa dalla partecipazione a una procedura di gara se la stazione appaltante venga a conoscenza e possa «adeguatamente dimostrare» che l'operatore non «ha ottemperato» agli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali «non definitivamente accertati». Resta una via di fuga: non ci può essere esclusione nel caso in cui l'operatore economico abbia «ottemperato ai suoi obblighi», pagando o «impegnandosi in modo vincolante a pagare» le imposte o i contributi previdenziali dovuti, «compresi eventuali interessi o multe», o quando comunque il debito previdenziale o tributario sia integralmente estinto.

## PAROLA CHIAVE

### # Motivi di esclusione

Si definiscono così le circostanze che portano all'esclusione di un operatore da una procedura di appalto, come la condanna definitiva per delitti contro la Pa, per terrorismo o per riciclaggio. L'esclusione può anche riguardare circostanze che semplicemente pongano dubbi sull'affidabilità dell'impresa

A cambiare con questa norma sono le regole relative ai motivi di esclusione dagli appalti: si tratta di tutte quelle situazioni, come condanne definitive per delitti contro la Pa o false comunicazioni sociali, che portano l'operatore fuori dalla procedura di appalto o dalla concessione. L'esclusione per inadempimenti fiscali e contributivi era già prevista dal Codice appalti in vigore, ma era legata a un requisito: le violazioni dovevano essere «gravi e definitivamente accertate». Adesso l'esclusione può scattare ancora prima, quando il mancato pagamento di tasse e imposte non sia neppure definitivamente accertato. Quindi, in tutti quei casi nei quali non ci sia ancora una sentenza o un atto amministrativo definitivo, non più soggetto ad impugnazione (si veda il pezzo o in basso).

Rispetto al passato, allora, si allarga di molto il potere discrezionale delle pubbliche amministrazioni, che non saranno obbligate a intervenire escludendo gli operatori economici, ma che potranno farlo senza problemi. E, in teoria, sono moltissime le imprese che rischiano di finire in questa tagliola. Perché la legge fissa una soglia di rilevanza non molto alta per questo tipo di inadempimento verso la pubblica amministrazione.

Il tetto al quale fare riferimento per definire il concetto di gravità è inserito nel Dpr 602/1973, oggetto della circolare 13/2018 della Ragioneria generale dello Stato del ministero dell'Economia. Qui si dice che il limite al di sopra del quale i cattivi pagatori rischiano sanzioni è di 5mila euro (fino a marzo 2018, era di 10mila euro).

Va detto, per completare il quadro, che la novità nasce da una lettera di messa in mora con la quale la Commissione europea ha avanzato dubbi sulla conformità delle nostre regole ad alcune disposizioni della direttiva 2014/23/UE e della direttiva 2014/24/UE, in quanto non consentivano «di escludere un operatore economico che ha violato gli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali qualora tale violazione - pur non essendo stata stabilita da una decisione giudiziaria o amministrativa avente effetto definitivo - possa essere comunque adeguatamente dimostrata dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore». Per allinearci a queste richieste, però, adesso rischiamo di aumentare di molto il contenzioso legato agli appalti pubblici.

## In sintesi

### 1

#### LA NOVITÀ

Secondo il decreto 32/2019 un'impresa può essere esclusa da una procedura di appalto se la stazione appaltante sia in grado di dimostrare il mancato adempimento di obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali, anche se non definitivamente accertati. Finora il Codice appalti (Dlgs 50/2016) richiedeva che le violazioni in ambito fiscale e contributivo fossero accertate in maniera definitiva

### 2

#### GLI EFFETTI

La conoscenza da parte della Pa della notifica in capo all'operatore economico di un atto impositivo, comunque impugnato e per il quale magari il giudice tributario (o ordinario, per i contributi previdenziali) si sia espresso sulla sua illegittimità, può compromettere la partecipazione a gare per il solo fatto che la sentenza non sia ancora passata in giudicato e possa essere ribaltata da un altro collegio

### 3

#### LE CONTROMISURE

L'esclusione può essere evitata con il pagamento integrale o della prima rata delle somme dovute, prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, sfruttando istituti deflattivi del contenzioso o mediante la pace fiscale. Anche il pagamento a rate delle somme dovute è idoneo ad evitare l'esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto

## L'AMBITO DI APPLICAZIONE

# La lite espone all'esclusione

Per scongiurare il veto molte imprese sceglieranno di chiudere la controversia

Rosanna Acierno

Anche se non definitivamente accertate, tutte le violazioni di obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse e contributi conosciute dalla stazione appaltante possono comportare l'esclusione dalla partecipazione a gare d'appalto, a meno che l'operatore economico, prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, non provveda a pagare (anche a rate) le somme dovute, comprensive di sanzioni e interessi (si veda il pezzo in basso). È quanto stabilisce il nuovo comma 4 dell'articolo 80 del Dlgs 50/2016, a seguito delle modifiche del Dl 32/2019.

In attesa di auspicabili e tempestivi chiarimenti, la lettura della nuova disposizione normativa induce a ritenere che, rispetto al passato, d'ora in poi saranno molto più numerosi gli operatori economici che, nonostante abbiano avviato un contenzioso contro gli atti impositivi ricevuti, decideranno di definire le pretese erariali e contributive, pur di azzerare il rischio

di esclusione dalle gare di appalto. Prima delle modifiche, infatti, la vecchia norma stabiliva che la stazione appaltante potesse escludere dalla procedura l'operatore economico a fronte della dimostrazione (mediante qualunque mezzo) di gravi infrazioni (debitamente accertate) in materia di salute e sicurezza sul lavoro commesse dal medesimo operatore o del suo stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo.

Ora invece, a seguito delle modifiche, la nuova disposizione prevede che un operatore possa essere escluso dalla partecipazione a una procedura di appalto qualora la stazione appaltante sia a conoscenza e possa adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati.

In sostanza, la conoscenza da parte della stazione appaltante della notifica in capo all'operatore economico di un atto impositivo, comunque tempestivamente impugnato e per il quale magari il giudice tributario (o ordinario, nel caso di contributi previdenziali) si sia espresso sulla sua illegittimità, potrebbe compromettere la partecipazione a gare per il solo fatto che la sentenza non sia ancora passata

in giudicato e dunque possa essere ribaltata da un altro collegio. Come è noto, la nuova disposizione potrebbe aprire nuovi e diversi scenari in merito alle decisioni che l'operatore deve assumere in merito all'eventuale definizione dell'atto per mettersi al riparo da eventuali rischi di esclusione, o considerati anche i tempi (non propri del processo).

Basti, infatti, pensare che nel processo tributario, nella maggior parte dei casi, la sentenza delle Commissioni tributarie viene depositata molti mesi dopo l'udienza. Inoltre, la sentenza della Ctp (così come quella della Ctr), se non notificata, può essere appellata entro sei mesi dalla data di pubblicazione (termine che, generalmente, viene sfruttato pieno dall'agenzia delle Entrate). Il che, man mano, viene confermato che l'operatore economico è comunque escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate in sentenze o in atti impositivi non più soggetti ad impugnazione rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA